

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

107° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3699) *Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta*

(2751) *CARUSO Antonino ed altri: Disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle notificazioni di atti giudiziari*

(2974) *GRECO ed altri: Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili*

(3615) *CARUSO Antonino ed altri: Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 no-*

vembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile

(3639) *FASSONE ed altri: Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE Pag. 2, 4
CARUSO ANTONINO (AN) 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3699) Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta

(2751) CARUSO Antonino ed altri: Disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle notificazioni di atti giudiziari

(2974) CRECO ed altri: Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili

(3615) CARUSO Antonino ed altri: Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile

(3639) FASSONE ed altri: Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3699, 2751, 2974, 3615 e 3639.

Onorevoli colleghi, nella seduta di questa mattina, in chiusura dei nostri lavori, era stata avanzata dal relatore, senatore Centaro, la proposta di costituire un Comitato ristretto in ordine ai disegni di legge in titolo ed il Gruppo di Forza Italia si era già pronunziato favorevolmente.

Abbiamo chiesto in sede informale al senatore Centaro di poter discutere di tale proposta anche in sua assenza, ottenendone l'assenso.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, sono d'accordo in ordine alla costituzione di un Comitato ristretto che elabori un testo unificato. Però se lei me lo consente, vorrei sottoporre una breve riflessione alla Commissione con riferimento a queste proposte di legge, che mirano a modificare l'articolo 8 della legge sulle notificazioni postali.

La lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 può secondo me essere svolta in due maniere. La prima lettura, doverosamente puntuale, riguarda ciò che la Corte rileva e stabilisce; la seconda, a carattere più ampio, cerca di andare oltre le disposizioni e le indicazioni che la sentenza stessa contiene.

Credo infatti che alla Corte non possa essere sfuggita la grave portata della sentenza che si apprestava a pronunciare, che forse – e sottolineo il forse – potrà trovare qualche rimedio nella norma transitoria contenuta nel disegno di legge n. 3639, presentato dal senatore Fassone.

Quando ho redatto le mie proposte di legge mi sono posto il problema di conseguire in tempo futuro una qualche sanatoria per le migliaia di atti notificati con le modalità per le quali è stata sancita l'incostituzionalità. Francamente non ho trovato una soluzione sufficiente e appagante

da proporre ai colleghi. Ma se il dubbio è venuto a me, a maggior ragione sarà venuto alla Corte costituzionale.

Vi è un secondo indizio che a mio modo di vedere deve essere considerato: quello della portata della sentenza con riferimento alla posizione tenuta dall'Avvocatura generale dello Stato, che si è costituita nel giudizio di costituzionalità per conto della Presidenza del Consiglio. L'Avvocatura non ha di fatto sollevato alcuna difesa, non ha svolto argomentazioni che potessero in qualche maniera indurre la Corte ad una soluzione diversa da quella assai *tranchante* che è stata adottata. L'Avvocatura generale, come peraltro ho avuto modo di osservare anche in occasioni precedenti, si è limitata a sostenere l'infondatezza della questione proposta dai giudici di merito, sotto il profilo della non sussistenza di elementi nuovi rispetto a quelli esaminati dalla Corte in precedenti occasioni.

Siamo alla solita storia: la Corte costituzionale, con grande responsabilità, ha dichiarato nel passato l'infondatezza di questioni che venivano ad esserle sottoposte da giudici di merito, sottolineando la necessità che vi fosse da parte del Governo e del Parlamento una rivisitazione della norma di cui era dubitata la costituzionalità. Rammento, per esempio, la questione inerente alla guida senza patente nel nuovo testo del codice della strada, per la quale la Corte costituzionale è arrivata in un'occasione a dire che sarebbe stata «l'ultima volta» che la stessa si pronunciava per l'infondatezza. Ebbene, anche in relazione a quella vicenda l'Avvocatura generale dello Stato si costituì poi affermando che non vi erano nuovi elementi e la Corte costituzionale, con un richiamo ed un rimprovero anche espresso, alla fine dichiarò l'incostituzionalità di quella norma.

Nel caso al nostro esame il richiamo non c'è, la Corte si è limitata ad una pronuncia tecnica, ma a me sembra che la fattispecie sia assai simile a quella citata. Ritengo infatti che la Corte, a fronte del danno potenziale che veniva a determinarsi a seguito della sua pronuncia, non abbia potuto porsi il problema della pochezza intrinseca della stessa, nella parte in cui afferma che il plico non deve rimanere depositato presso l'ufficio postale per dieci giorni ma, mettiamo, per trenta. Dubito francamente che la Corte, alla luce di quella responsabilità reiteratamente manifestata nella condotta dei propri lavori, non si sia posta un problema di proporzionalità tra l'effetto e la necessità di addivenire alla pronuncia.

Senza allora voler per questo, tengo a dirlo, fare alcun esercizio di dietrologia, che sarebbe del tutto inappropriato, mi piace pensare che la Corte abbia voluto dare un segnale con riferimento all'intero problema della compiutezza della notifica, in ordine alla possibilità per il soggetto destinatario dell'atto di essere posto in condizioni, in primo luogo, di avere una conoscenza piena e tempestiva della controversia e, in secondo luogo, di spiegare le proprie difese.

Del resto, questa nuova posizione della Corte costituzionale – mi sembra di dover osservare – non perviene in un momento casuale, ma in un momento in cui si è esaurito il processo di perfezionamento del nuovo processo civile, che, come tutti sappiamo, è radicalmente cambiato rispetto ad un tempo, attraverso l'introduzione del principio delle preclu-

sioni, sicché la mancata tempestiva conoscenza dell'atto e del processo pendente dovrebbe avere, se fosse applicato puntualmente quel principio, effetti devastanti sulla possibilità di difesa.

Perché le ho chiesto, Presidente, di riservarmi la possibilità di esprimere queste riflessioni? Perché noi, andando a modificare l'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, possiamo scegliere tra due soluzioni. La prima, di carattere minimale, è volta – nel caso non sia recapitata la raccomandata con avviso di ricevimento quale meccanismo alternativo di notificazione – a semplicemente ampliare il periodo di deposito del piego presso l'ufficio postale, ed è un po' la soluzione che ha immaginato il Governo nella sua proposta, e così pure il senatore Fassone. La seconda è di più largo respiro: cercare di disegnare un sistema di notificazione postale dell'atto che risponda a criteri di maggiore protezione del diritto del notificando di potersi adeguatamente difendere.

Ho cercato di fare questo sforzo (e sottolineo il termine «sforzo», nel senso che anche dopo aver presentato il mio progetto, mi sono reso conto che aveva delle incompiutezze e forse anche delle sovrabbondanze), per richiamare l'attenzione su queste due prospettazioni alternative, per sottolineare che – a mio modo di vedere – giacché si mette mano alla questione, forse converrebbe farlo in un'ottica di protezione più piena e non nell'ottica minima del puro adempimento della pronuncia costituzionale.

PRESIDENTE. Riferiremo compiutamente al relatore, che d'altra parte potrà esaminare, senatore Caruso, il contenuto del suo intervento anche nei resoconti.

Poiché non si fanno altre osservazioni, si intende accolta la proposta di costituire un Comitato ristretto. Del Comitato sono chiamati a far parte il relatore Centaro ed i senatori Greco, Caruso Antonino, Meloni, Callegaro, Follieri, Fassone, Cirami e Pettinato, la senatrice Fumagalli Carulli ed il senatore Preioni.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA